



RC AUTO: CONSIGLI PER IL CONSUMATORE

PREMESSA

La legge Italiana prevede che, per poter condurre un'automobile, sia necessario che questa sia assicurata sulla responsabilità civile (RC) ovvero la responsabilità da danni causati a terzi. Infatti, la legge 990 del 24 dicembre 1969, e successive modifiche, obbliga le compagnie assicurative a risarcire i danni provocati dalla circolazione di un veicolo, a fronte del pagamento di un "premio" da parte dell'assicurato.

Oggi il mondo della RC auto obbligatoria è disciplinato dal Codice delle assicurazioni, sancito nel gennaio 2007 (www.sviluppoeconomico.gov.it).

Le società che operano in questo settore devono essere autorizzate dall'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni www.isvap.it) e non possono sottrarsi all'obbligo previsto dalla legge, **cioè sono tenute ad assicurare chiunque lo richieda**. Il fatto che la stipula di una copertura assicurativa sia obbligatoria non significa però certo che sia un atto da compiere senza essere ben informati di quello che viene offerto dalle società assicurative, questa guida intende quindi essere un valido vademecum per il consumatore che si muove nel mondo assicurativo alla ricerca del prodotto più idoneo alle proprie esigenze.

LA POLIZZA ASSICURATIVA

È il documento che attesta l'avvenuta stipula del contratto di assicurazione.

Le polizze RC auto (che sono obbligatorie per chiunque circoli con un veicolo a motore) e Rischi diversi (che sono facoltative) devono contenere:

- le generalità dei contraenti;
- il tipo e la targa del veicolo;
- le coperture e i massimali previsti;
- le eventuali franchigie;
- l'importo del premio e la durata del contratto.

È importante che le informazioni rilasciate alla compagnia (come i dati sul veicolo, la targa, la residenza, l'indicazione dei possibili guidatori del veicolo, con la loro età e professione) siano fornite con la massima esattezza poiché qualora queste informazioni dovessero risultare errate o incomplete, la compagnia potrebbe non riconoscere in tutto o in parte la copertura.

IL PREMIO

È il costo della polizza cioè il prezzo che l'assicurato versa all'assicuratore in cambio delle garanzie prestate: l'assicurazione contrae, così, l'obbligo a risarcire il danno entro i limiti convenuti. Generalmente la variazione del costo dipende – oltre che da fattori come l'età del conducente, la città di residenza, la classe di merito, ecc – anche dal tipo e dalle caratteristiche dell'auto. Per le polizze furto-incendio e kasko, inoltre, entra in gioco anche il valore della vettura.

È possibile rateizzare il premio o pagarlo in unica soluzione una volta l'anno.

Se il pagamento non viene versato al momento della stipula del contratto, l'assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 del giorno del pagamento. Dopo il giorno di scadenza del contratto si hanno ancora 15 giorni a disposizione, chiamati "periodo di mora", per il pagamento del premio, durante i quali la copertura assicurativa resta valida; dopo il quindicesimo giorno, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui si versa il premio.



Il premio comprende le imposte (12,5% per la RC auto e 13,5% per la Rischii diversi) e, per la sola RC auto, anche i contributi al Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) e al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

L'ammontare del premio, cioè la cifra da pagare alla compagnia in cambio della copertura, non è l'unico parametro economico da prendere in considerazione per decidere quale polizza scegliere, conviene verificare sempre l'importo della **franchigia** cioè la parte del danno a carico dell'assicurato o di altri eventuali "scoperti" che, se sono molto bassi, possono fare la differenza e rendere conveniente una polizza che poteva non sembrarlo, sia relativamente la RC auto sia all'assicurazione furto e incendio. È consigliabile accertare che il valore assicurato sia sempre uguale o solo leggermente superiore a quello dell'auto. Con il passare degli anni poi, non ha senso pagare tanto quanto si pagava quando la vettura era nuova. Anche perché, in ogni caso, **l'assicurazione non risarcirà mai più del valore di mercato del veicolo.**

LA FRANCHIGIA

Come già detto, indica la parte del danno non coperta dalla polizza, ma a carico dell'assicurato. L'importo della franchigia è lo spartiacque tra i sinistri che conviene denunciare e quelli che conviene risarcire direttamente.

Se il danno cagionato a terzi fosse inferiore, uguale o di poco superiore alla franchigia, ad esempio 258,23 euro, all'automobilista non converrebbe dichiararlo alla compagnia, ma pagarlo direttamente, evitando ulteriori oneri futuri, determinati dal peggioramento della classe di merito.

Nei contratti del ramo Rischii diversi, come le polizze kasko o furto-incendio, la franchigia indica la soglia minima dalla quale si calcola l'indennizzo ed è trattenuta dalla liquidazione: in altre parole, se i danni sono inferiori alla franchigia, non è previsto alcun indennizzo, mentre se sono superiori sarà riconosciuto il risarcimento della parte eccedente.



**MOVIMENTO
CONSUMATORI**



CONSIGLI PER IL CONSUMATORE:

- Se nel premio non sono comprese coperture accessorie, conviene informarsi sul loro costo. Molto spesso, in fatti, spendendo poco di più è possibile tutelarsi contro eventi atmosferici, atti vandalici, furti parziali eccetera.
- Molte compagnie pubblicizzano una personalizzazione della polizza. Se si prevede, per esempio, che a guidare la vettura non saranno più di due persone preferibilmente sopra i 25 anni d'età, è possibile ottenere un forte sconto sul premio. Attenzione però, in caso d'incidente se il conducente fosse una persona diversa dalle due previste dal contratto, l'assicurazione potrebbe non riconoscere l'indennizzo.

IL MASSIMALE DI RIMBORSO

È consigliabile scegliere e sottoscrivere una polizza contenente i massimali più alti possibili.

La Direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 all'articolo n. 10 recita: "Un elemento fondamentale che assicura la protezione delle vittime è costituito dall'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi. Gli importi minimi previsti dalla direttiva 84/5/CEE dovrebbero non solo essere aggiornati per tener conto dell'inflazione, ma dovrebbero anche essere maggiorati per migliorare la protezione delle vittime. L'importo minimo di copertura per i danni alle persone dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi, tenendo conto della bassa frequenza di incidenti che coinvolgono più vittime e dell'esiguo numero di casi in cui più vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un unico incidente. Un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 Euro per vittima o a 5.000.000 Euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, costituisce un importo ragionevole ed adeguato. Per facilitare l'introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi ad almeno la metà dei livelli entro trenta mesi dalla data di attuazione.

In pratica, dall'11 giugno 2009 e fino all'11 giugno 2012 i massimali saranno innalzati fino a arrivare a Euro 5.000.000.



**MOVIMENTO
CONSUMATORI**



**movimento
difesa
del cittadino**



La piccola maggiorazione del premio che comporta la scelta di un massimale superiore, è ampiamente ripagata dalla maggiore tranquillità in caso di sinistro. In fatti spesso il massimale minimo non è sufficiente a far fronte alla liquidazione dei danni per incidenti mortali o con feriti gravi, per i quali la magistratura può fissare risarcimenti molto elevati. In questi casi, verrebbe coinvolto direttamente l'assicurato poiché le polizze non rispondono per i danni superiori al massimale di rimborso stabilito. La cifra eccedente quest'ultimo è sempre a carico del contraente.

Per le polizze Rischi diversi, non esistono obblighi di legge e il massimale è di solito stabilito nelle clausole contrattuali, di comune accordo con il contraente. Può essere in valore assoluto o in percentuale rispetto al valore del veicolo assicurato.

II TAGLIANDO

È rilasciato dalla compagnia per attestare l'esistenza della polizza. Ha forma rettangolare (80 mm per 76 mm) e deve essere stampato su carta che abbia una consistenza di 70 grammi al metro quadro. **Va esposto obbligatoriamente sulla parte anteriore del veicolo o il parabrezza** (e non sui vetri laterali o sul lunotto come a volte si vede fare), pena una multa secondo l'articolo 181 del Codice della Strada. Deve essere sempre accompagnato dal certificato di assicurazione che, insieme alla carta di circolazione, fa parte della documentazione da tenere sempre a bordo sulle vetture.

IL BONUS-MALUS

Il Bonus-Malus è una formula contrattuale che disciplina la maggioranza delle polizze RC auto, prevede, a ogni scadenza della polizza, progressivi rincari o riduzioni percentuali del premio. Ad esempio, se l'assicurato ha causato sinistri nel cosiddetto "periodo di osservazione" che dura un anno e termina due mesi prima della scadenza della polizza, il premio sarà incrementato di una percentuale stabilita, al contrario se l'assicurato non ha causato alcun sinistro salirà nella classe di merito con una riduzione dell'importo del premio.



Sono stabilite 18 classi di merito, con la 14esima, quella d'ingresso, che corrisponde alla tariffa base.

Se, nel periodo di osservazione, l'automobilista non causa incidenti, sale in 13esima classe, (va in bonus) ottenendo uno sconto sul successivo premio; se invece causa incidenti, retrocede in 16esima (in malus) e subisce un rincaro.

Come si vede, se si è stati virtuosi, si guadagna una classe l'anno al contrario, se si è causato un incidente, si retrocede di due. Le variazioni percentuali dei premi cambiano a seconda dell'assicurazione, ma, in generale, alla prima classe corrisponde una riduzione del 50% della tariffa base, mentre alla classe 18esima una maggiorazione del 100%. Inoltre, alcune Compagnie prevedono ulteriori classi sia in bonus sia in malus, cui corrispondono ulteriori riduzioni o rincari.

LE POLIZZE RISCHI DIVERSI

Questi contratti assicurativi sono facoltativi e si occupano di tutti i rischi non coperti dalla RC auto.

Tra le polizze più note del settore Rischi diversi, ci sono la furto-incendio e la kasko.

Per questi tipi di contratto, le assicurazioni **possono rifiutare le coperture**. Inoltre, possono stabilire contrattualmente termini e modi del risarcimento e, anche in questi casi, decidere una franchigia, cioè una parte di danno non coperta dalla polizza, variabile secondo i contratti.

LA FURTO-INCENDIO

È una copertura assicurativa che garantisce l'assicurato in caso di furto o incendio dell'auto. Di solito, la garanzia furto comprende i danni materiali e diretti derivati sia dal furto totale sia da quello parziale. Può risarcire anche le avarie del veicolo conseguenti ai tentativi di effrazione. La copertura incendio copre i danni subiti dalla vettura, sia in circolazione sia parcheggiata, causati dal fuoco. Generalmente la risarcibilità si estende anche ai terzi, come, per esempio, un box in affitto in cui è custodito il veicolo. Il costo di queste polizze accessorie si calcola sulla base del valore commerciale del veicolo assicurato, desunto dalla fattura di acquisto se nuovo, dalle quotazioni di società o riviste



specializzate se usato: si applica una tariffa, in valore assoluto, da moltiplicare per ogni migliaio di euro di valore dell'auto assicurata. Ogni anno il premio, per effetto del calo del valore residuo, scende di conseguenza.

LA KASKO

È un tipo di garanzia molto utilizzata soprattutto per i veicoli in affitto, ma che ha preso piede anche per quelli di proprietà. Con questa garanzia, la compagnia si assume i rischi derivanti dalla circolazione dell'auto, indipendentemente dalla responsabilità del guidatore.

Esistono polizze kasko che garantiscono una copertura a valore intero che risarcisce qualunque danno cagionato al proprio veicolo, persino quello derivante da atti vandalici o calamità naturali o addirittura da sommosse. Questa versione della polizza è però la più costosa.

La kasko non è operativa, a meno di prevederlo contrattualmente con ulteriori coperture a pagamento, nel caso in cui il contraente circoli senza rispettare la legge: la guida senza patente, per esempio, fa di norma decadere la risarcibilità.

LA EVENTI ATMOSFERICI

Copertura assicurativa non obbligatoria e poco diffusa in Italia, che prevede il risarcimento dei danni riportati dall'auto in seguito a uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine o alluvioni. Come per le altre coperture accessorie, le assicurazioni sono libere di decidere se prestare oppure no la copertura al cliente che la richiede.

LA CARTA VERDE

Documento che estende la validità della copertura RC auto al di fuori dello Stato in cui è stipulata.

Non è necessaria in: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia,



MOVIMENTO
CONSUMATORI



Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

È invece indispensabile in: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Romania, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina.

La scadenza del documento è la stessa della polizza RC auto cui è legato. La Carta verde può essere rilasciata sia dall'agente che ha emesso la polizza sia da un ufficio di assistenza turistica come quelli che si trovano alle frontiere. **Il costo però sale se ci si rivolge a un ufficio di frontiera.**

LE POLIZZE TELEFONICHE E ON-LINE

Negli ultimi anni hanno preso sempre più piede grazie ad un attento marketing pubblicitario e alla facilità di rinnovo: i documenti, infatti, vengono recapitati direttamente a casa del contraente.

Se si ha intenzione di stipulare una polizza on line o telefonica, è bene ricordare che sono molto convenienti per tutti (fino al 50% per gli automobilisti più virtuosi, secondo uno studio di Kpmg) tranne che per i guidatori appartenenti alle cosiddette "categorie a rischio": giovani sino a 25 anni, persone in classe di merito alta, residenti in zone a elevata incidentalità eccetera.

CONSIGLI PER IL CONSUMATORE:

Prima di stipulare un contratto con un'impresa presente in Rete, è bene leggere attentamente le informazioni pubblicate sul sito e, in caso di dubbio sulla compagnia o sulla correttezza delle offerte, interpellare l'Isvap telefonando al numero 06421331 o consultando il sito www.isvap.it. I medesimi accorgimenti devono essere adottati nel caso vengano proposte polizze telefoniche a prezzi troppo al di sotto della norma.

L'INDENNIZZO DIRETTO

È un nuovo sistema risarcitorio valido dal 1° febbraio 2007. Il sistema prevede che ogni danneggiato debba rivolgersi per ottenere il risarcimento di cui ha



diritto non alla compagnia di chi gli ha generato il danno ma direttamente alla propria.

Il proprio assicuratore è **obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.**

Il termine di 60 giorni si riduce a **30 giorni** se il contraente e il conducente dell'altro veicolo hanno **sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).**

Per questo è molto importante che la **richiesta di risarcimento** sia **completa** di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta ci si può rivolgere al proprio assicuratore, che è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l'assicuratore è inoltre tenuto a informare il contraente, richiedendo di integrare la richiesta stessa.

Se si dichiara di accettare la somma che viene offerta, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro **15 giorni**. Se non si raggiunge un accordo con il proprio assicuratore si potrà agire in giudizio nei suoi confronti.

La nuova normativa presenta un punto assai debole dovuto all'esclusione delle figure di consulenti a supporto del danneggiato (avvocati e periti) e ciò crea una situazione che qualcuno ha definito di "*volpe a guardia del pollaio*": il danneggiato, ove non fornito di un proprio consulente esperto del settore ed in grado di tutelarne realmente gli interessi, si viene a trovare completamente in balia della compagnia che ovviamente ha tutto l'interesse a risparmiare e quindi a non riconoscere tutto quanto dovuto. A ciò si aggiunga che l'incertezza giurisprudenziale sulle nuove norme unita alla lentezza del sistema giudiziario favorisce le assicurazioni nella ricerca di una transazione vantaggiosa.

L'Indennizzo Diretto NON si applica...

- quando i veicoli coinvolti sono più di due;
- quando uno dei veicoli non è regolarmente assicurato;
- quando uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia;
- quando una delle due parti coinvolte non è un veicolo a motore;
- quando sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili;
- quando uno dei due veicoli è un ciclomotore con targhino;
- quando il danno non è derivante da circolazione stradale;
- quando le lesioni riportate sono superiori al 9% d'invalidità permanente;



- quando non c'è impatto tra i veicoli;
- quando uno dei veicoli coinvolti è una macchina agricola o un veicolo speciale.

LA DISDETTA

Se si desidera cambiare società d'assicurazione, è necessario comunicarlo alla propria compagnia con una raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della scadenza.

In fatti, per legge non è previsto il diritto di recesso.

Bisogna aspettare la scadenza annuale e 15 giorni prima di questa scadenza naturale mandare la disdetta. Invece, **nel caso in cui il contratto RC auto sia stato sottoscritto a distanza, ovvero tramite internet, telefono, fax, etc. la legge offre particolari protezioni: è possibile recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione** incondizionatamente, pagando solo il premio relativo ai giorni in cui la polizza è stata attiva e a patto che nel frattempo non si sia verificato un sinistro.

Se il motivo della disdetta è scaturito da una proposta di rinnovo con il premio aumentato più dell'inflazione programmata, allora l'automobilista può inviare la raccomandata sino al giorno stesso della scadenza della polizza.

I DOCUMENTI DA AVERE IN MACCHINA

Sono due i documenti da avere a bordo dell'auto per dimostrare l'esistenza della copertura assicurativa:

- il certificato di assicurazione che attesta l'esistenza, la validità e la durata di una copertura RC auto e riporta il nominativo del contraente, la residenza, il tipo di veicolo e la targa;
- il contrassegno, il cosiddetto "tagliando", che deve essere esposto (obbligatoriamente) sul parabrezza.

Entrambi sono inclusi dal Codice della Strada tra i documenti da esibire obbligatoriamente, oltre alla patente in regola, in caso di controlli.



CONSIGLI AL CONSUMATORE:

Sarebbe il caso che il conducente portasse via con sé il certificato quando lascia l'auto parcheggiata, in fatti in caso di furto, è un documento che fa comodo ai ladri, perché appetibile dai falsari di polizze. Se dovesse trovarsi a bordo, occorre ricordarsi di menzionarlo nella denuncia resa alle forze dell'ordine.

Certificato di assicurazione e contrassegno sono rilasciati dalla compagnia con la quale è stata stipulata la polizza.

LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE

Un documento molto utile anche se non obbligatorio, da avere a bordo dell'auto è il cosiddetto "modulo blu" per la constatazione amichevole d'incidente il vecchio "C.I.D" ora chiamato C.A.I.. Dal 30 dicembre del 2002, il modulo blu può essere utilizzato, oltre che per i danni alle cose, anche per segnalare i danni riportati dalle persone coinvolte nel sinistro.

Se una delle due parti rifiuta di firmare il C.A.I., quest'ultimo non vale per ottenere la riduzione dei tempi di risarcimento nell'indennizzo diretto, ma può essere comunque impiegato per denunciare il sinistro alla propria assicurazione.

ASSICURAZIONI E LIBERALIZZAZIONI

L'approvazione del "Decreto mille proroghe", e la sua successiva conversione in legge del 24 febbraio 2007, ha cancellato due norme contenute nel primo pacchetto di liberalizzazioni all'epoca voluto dal Ministro Bersani. Si tratta della norma che concedeva agli assicurati la possibilità di recedere da contratti decennali o ultradecennali senza pagare forti penalità, e di quella che vietava l'obbligatorietà degli agenti monomandatari, ovvero la possibilità per una compagnia di imporre ad un proprio agente la vendita delle sole polizze di quella compagnia.

Si tratta di norme, soprattutto la seconda, che consentivano una liberalizzazione di un mercato ingessato per anni e dominato dal contraente forte, la compagnia di assicurazione, e in concreto avevano cominciato ad avviare un meccanismo di contenimento, seppur modesto, dei costi.



**MOVIMENTO
CONSUMATORI**



movimento
difesa
del cittadino



Era in oltre stata prevista, nel decreto Bersani, l'istituzione di un sistema informativo rivoluzionario per consentire agli utenti di comparare automaticamente on line i preventivi per la copertura RC auto tra le varie compagnie. L'istituzione sarebbe dovuta avvenire entro l'inizio del 2008 ma a tutt'oggi non è stata attuata.

TRA I CAMBIAMENTI POSITIVI PER I CONSUMATORI:

- Un'aggiunta al Codice delle Assicurazioni permette agli automobilisti che non rinnovano la polizza, perché per esempio utilizzano un'auto aziendale, di conservare la propria classe di merito per cinque anni.
- Chi assicura un altro veicolo dello stesso tipo di quello già coperto dalla medesima società, può beneficiare della stessa classe di merito, invece di ripartire dalla 14esima o, nei casi migliori, dalla 13esima. Il beneficio è concesso anche ai familiari stabilmente conviventi nel nucleo familiare.
- Per quanto riguarda le polizze con durata pluriennale, l'assicurato ha il diritto di recedere annualmente dal contratto senza oneri, ma a patto che dia un preavviso di almeno 60 giorni. La facoltà è concessa per tutte le polizze stipulate a partire dal 3 aprile, mentre per quelle già in essere ha valore solo se sono già passati tre anni.

RC AUTO E GIOVANI

I giovani sono sicuramente i soggetti più vulnerabili ai rischi della circolazione stradale, sia come vittime sia, stando alle statistiche, di responsabili d'incidenti. Infatti la maggior parte degli incidenti stradali in cui sono coinvolti i giovani potrebbe essere evitata, agendo sui modelli comportamentali degli stessi. Certo, la mancanza di esperienza alla guida è aggravata da una sottovalutazione o addirittura dall'assenza di percezione dei rischi connessi con la circolazione stradale. A ciò si aggiungono gli stili di vita e i comportamenti assunti nel tempo libero che determinano ulteriori fattori di rischio che sono alla base degli incidenti più gravi in cui i giovani sono coinvolti.

Il maggior rischio dei giovani guidatori, oltre alle gravi conseguenze in termini di perdite umane e di lesioni irreparabili alla persona, si ripercuote anche sul



costo dell'assicurazione auto, che per questa categoria di assicurati risulta particolarmente elevato proprio a causa della loro maggiore pericolosità alla guida dei veicoli. Tale fenomeno disincentiva i giovani dal contrarre in prima persona una copertura assicurativa per il veicolo da loro utilizzato.

L'ANIA e le Associazioni dei consumatori aderenti (**Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori**) hanno condiviso la necessità che il problema dei giovani conducenti debba essere affrontato in modo organico, coniugando azioni educative, dirette a diffondere la cultura della sicurezza stradale e della prevenzione del rischio. Un Patto d'onore con i giovani che agisca come fattore premiante a priori dei comportamenti corretti e responsabili nell'uso della strada.

ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) si è assunta l'impegno ad elaborare ed eseguire progetti educativi e di prevenzione del rischio da circolazione stradale da destinare in modo specifico alle varie fasce dell'età evolutiva.

Le Associazioni dei consumatori si sono impegnate a collaborare con le proprie strutture a iniziative comuni volte alla diffusione della cultura del rispetto delle regole della circolazione, con particolare attenzione all'ambito scolastico ed alla formazione per l'ottenimento dei permessi di guida per motocicli e motorini.

ADOZIONE DELLA POLIZZA “PATTO PER I GIOVANI”

L'ANIA si è impegnata a sensibilizzare le imprese associate ad adottare e proporre per i giovani tra i 18 e i 26 anni una polizza speciale che preveda una significativa riduzione del premio rispetto a quello ordinariamente applicato da ogni singola impresa per la fascia d'età considerata, **subordinando il beneficio alla condizione che il giovane assicurato si impegni contrattualmente a rispettare specifici obblighi comportamentali idonei a ridurre il rischio di provocare incidenti.**



Le 10 principali regole che salvano la vita alla guida dei veicoli:

1. Prima di partire allaccia la cintura di sicurezza e falla allacciare a tutti i passeggeri. Se sei in moto, metti il casco e allaccialo. Il casco non allacciato equivale a non averlo.
2. Se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni psico-fisiche perfette, fa' guidare un tuo amico che non ha bevuto e non è stanco. Mettiti d'accordo prima con i tuoi amici su chi non deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e salvi.
3. L'assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente le condizioni psicofisiche e alla guida provoca effetti disastrosi su se stessi e sugli altri. Non farlo.
4. La velocità elevata è la principale causa di morte sulle strade. Ricordati che, a parte specifici limiti inferiori segnalati sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h sulle strade extraurbane e i 130 km/h in autostrada.
5. Usare il telefonino mentre guidi è vietato e ti impedisce di avere il perfetto controllo dell'auto. Se devi parlare al telefono, fermati.
6. Concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distraggono, come manovrare la radio e fumare (che già fa male di per sé). Tieni basso il volume dell'impianto stereo. La musica ad alto volume distrae e ti fa sbagliare.
7. Non far entrare in macchina più persone di quanto sia consentito. In caso di incidente, il trasporto di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e l'entità dei danni alla persona.
8. Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorreranno 25 metri per arrestare il tuo veicolo ed evitare di colpire un veicolo fermo. A 90 km/h ti occorreranno 60 metri. A 130 km/h per fermarti avrai bisogno di circa 110 metri.
9. Di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori e i tempi di reazione alle situazioni di pericolo sono superiori. Diminuisci la velocità.



**MOVIMENTO
CONSUMATORI**



**movimento
difesa
del cittadino**



10. Ricordati infine che sulla strada non ci sei solo tu. I pericoli possono venire dagli “altri”. Ma se guidi in modo prudente e rispettoso delle regole puoi evitare molte situazioni di pericolo. Dillo anche agli “altri”.

La polizza, che è predisposta da ciascuna assicurazione in piena autonomia quanto a condizioni contrattuali e delle tariffe dei premi R.C. auto, deve prevedere specifiche clausole contrattuali che, in linea con il tenore e le finalità del decalogo comportamentale del “Patto per i giovani”, dovranno essere rispettate dal giovane guidatore per ottenere la riduzione di premio, nonché le condizioni e le modalità di annullamento del beneficio in caso di violazione degli impegni contrattuali assunti.

Per avere maggiori informazioni e la lista delle assicurazioni che hanno aderito al progetto, si possono consultare il sito dell’ANIA www.ania.it e quelli delle associazioni aderenti all’iniziativa.

